

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-353	del 26/05/2011
Oggetto	Direzione Tecnica Indizione della procedura per l'acquisizione in economia di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) – guanti monouso per l'attività svolta dalla rete Laboratoristica di Arpa - per la durata di tre anni, mediante acquisto sul mercato elettronico di Consip s.p.a. Importo presunto Euro 25.000,00 (IVA esclusa) - Oneri per la sicurezza: € 0,00	
Proposta	n. PDTD-2011-355 del 25/05/2011	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Belladonna Vito	
Struttura proponente	Area Attivita' Laboratoristiche	
Dirigente proponente	Rossi Leonella	
Responsabile del procedimento	Gentili Lisa	

Questo giorno 26 (ventisei) maggio 2011 (duemilaundici) presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6, in Bologna, il Direttore Tecnico, Ing. Vito Belladonna, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica Indizione della procedura per l'acquisizione in economia di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) – guanti monouso per l'attività svolta dalla rete Laboratoristica di Arpa - per la durata di tre anni, mediante acquisto sul mercato elettronico di Consip s.p.a. Importo presunto Euro 25.000,00 (IVA esclusa) - Oneri per la sicurezza: € 0,00

PREMESSO:

- che la L.R. n. 44/1995, e successive modifiche e integrazioni, istitutiva di Arpa prevede che l'Agenzia operi sulla base di un programma triennale ed annuale delle attività, e che a tal fine, assume rilevanza il processo di pianificazione e controllo;
- che la sopracitata L.R., prevede fra i compiti di Arpa di effettuare il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici, di matrici sanitarie ed ambientali;
- che nello svolgimento delle attività sopra citate è obbligo fare riferimento al D.Lgs. 81/2008 che ne prevede l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nello specifico guanti monouso per la protezione degli arti superiori (mani), maggiormente esposte ai rischi;

VISTI:

- la D.D.G. n. 80 del 23/12/10 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, del Piano Investimenti 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2011 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2011";
- la D.D.G. n. 81 del 23/12/10 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2011";
- la D.D.G. n. 27 del 11.02.2011 avente ad oggetto "Programma dell'attività contrattuale della Direzione tecnica";
- il D. Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" con particolare riferimento all'art. 125 in materia di lavori, servizi e forniture in economia;
- il Regolamento di Arpa per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con DDG 46 del 6.05.2011;

VISTI IN PARTICOLARE:

- l'art. 5 del citato Regolamento secondo cui:

- prima dell'avvio delle procedure di affidamento di servizi in economia di valore pari o superiore a 20.000 Euro, i dirigenti competenti adottano una determinazione a contrarre (determina di indizione), individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- per servizi e forniture di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro e fino alla soglia comunitaria, l'affidamento avviene previo invio di lettera di invito ad almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;
- al fine di effettuare acquisti in economia è consentito utilizzare il mercato elettronico realizzato dal Ministero dell'economia avvalendosi di Consip s.p.a.;

RILEVATO:

- che, ai sensi del Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con DDG n. 65/2010, il Direttore tecnico ha competenza in merito all'affidamento di forniture di beni e servizi in economia;
- che, ai sensi dell'art. 4 del predetto Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia, presso la Direzione Generale, per le acquisizioni in economia da espletarsi previo confronto concorrenziale con più operatori economici, sono demandati al Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi l'invio della lettera di invito, il controllo sul possesso dei requisiti e la firma del contratto;

CONSIDERATO:

- che sulla base dei fabbisogni espressi dalla rete Laboratoristica di Arpa, vi è l'esigenza di procedere all'acquisizione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) – guanti monouso per un periodo di tre anni e per un importo presunto pari ad Euro 25.000,00 (IVA esclusa);

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto prodotti comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto prodotti comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che – trattandosi di mere forniture - non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- che non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

- che i prodotti oggetto di fornitura risultano dettagliatamente descritti nel Capitolato d'oneri allegato alla presente determinazione (Allegato sub A) e nella scheda tecnica (Allegato B);

RITENUTO PERTANTO:

- di nominare il responsabile del procedimento la dott.ssa Lisa Gentili, ai sensi dell'art. 4 del regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia;
- di procedere all'indizione della procedura per l'acquisizione in economia mediante acquisto sul mercato elettronico di Consip s.p.a. di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) – guanti monouso da espletarsi mediante invio di RDO (Richiesta Di Offerta) ad almeno cinque ditte tra quelle presenti sul mercato elettronico per la categoria merceologica di interesse;
- di stabilire che l'affidamento della fornitura avverrà a favore della ditta che presenterà il prezzo più basso, secondo quanto previsto nelle Condizioni particolari allegate alla presente determinazione (Allegato ..);
- di approvare il Capitolato d'oneri e la scheda tecnica, Allegati A e B alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali;
- di demandare l'individuazione dei termini di ricezione delle offerte alla RDO che sarà inviata dalla Responsabile dell'Area Acquisizione beni e servizi, che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara;
- di demandare l'esame delle offerte e della documentazione di gara alla Responsabile dell'Area Acquisizione beni e servizi;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile dell'Area Laboratoristica dott.ssa Leonella Rossi, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico;

DETERMINA

per i motivi sopra esposti

1. di indire una procedura in economia per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) – guanti monouso per la durata di anni tre mediante acquisto sul mercato elettronico di Consip s.p.a.,
2. di approvare il Capitolato d'oneri, la scheda tecnica e le Condizioni particolari, Allegati A B e C alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali;
3. di quantificare il valore dell'appalto in euro 25.000,00 Iva esclusa;

4. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
5. di dare atto che si procederà alla consultazione – attraverso l’invio di Richiesta Di Offerta – di almeno cinque operatori economici come si è detto in premessa;
6. di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta al prezzo più basso;
7. di demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte alla RDO che sarà inviata dalla Responsabile dell’Area Acquisizione beni e servizi, che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara;
8. di demandare l’esame delle offerte e della documentazione di gara alla Responsabile dell’Area Acquisizione beni e servizi;
9. di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
10. di dare atto che espletata la fase di scelta del contraente – secondo quanto previsto nel Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia - si procederà, con apposita determinazione di aggiudicazione, all’affidamento della fornitura all’operatore economico selezionato;
11. di dare atto che il costo presunto per i beni di cui trattasi stimato in Euro 25.000,00 oltre IVA 20% per un totale di Euro 30.000,00 avente natura di "materiali vari", è compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale, con riferimento al centro di responsabilità delle Sezioni provinciali, a carico pro-quota degli esercizi 2011-2012 – 2013 – 2014, e che con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura saranno effettuate le necessarie imputazioni contabili.

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Vito Belladonna)

Dispositivi di Protezione Individuale - Guanti Monouso

Descrizione articolo	Sterilità	Taglia	Quantità ANNUALE (SINGOLO PEZZO) RIMINI	Quantità ANNUALE (SINGOLO PEZZO) FORLI'	Quantità ANNUALE (SINGOLO PEZZO) RAVENNA	Quantità ANNUALE (SINGOLO PEZZO) FERRARA	Quantità ANNUALE (SINGOLO PEZZO) BOLOGNA	Quantità ANNUALE (SINGOLO PEZZO) MODENA	Quantità ANNUALE (SINGOLO PEZZO) REGGIO EMILIA	Quantità ANNUALE (SINGOLO PEZZO) PARMA	Quantità ANNUALE (SINGOLO PEZZO) PIACENZA	TOTALE ANNUALE
Guanto monouso in LATTICE SENZA POLVERE, NON STERILE, ambidestro	NO	S	0	0	0	0	15.000	0	3.000	0	0	18.000
		M	1.100	0	0	1.000	20.000	0	5.000	0	0	27.100
		L	400	0	0	0	15.000	0	7.000	0	0	22.400
		XL	400	0	0	0	4.000	0	1.000	0	0	5.400
		XS	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000
		TOT.										76.900
Guanto monouso in VINILE SENZA POLVERE, NON STERILE, ambidestro	NO	S	0	0	0	0	0	4.000	3.000	1.000	0	8.000
		M	0	0	0	0	0	4.000	5.000	1.000	0	10.000
		L	0	0	200	0	0	0	1.000	1.000	0	2.200
		XL	0	0	400	0	0	0	0	1.000	0	1.400
		TOT.										21.600
Guanto monouso in NITRILE SENZA POLVERE, NON STERILE, ambidestro	NO	S	0	0	2.000	2.000	12.000	0	0	1.000	1.500	18.500
		M	0	0	4000	2000	18.000	0	4.000	1.000	2500	31.500
		L	0	0	1200	2000	15.000	0	2.000	1.000	2000	23.200
		XL	0	0	1800	200	4.000	0	1.000	1.000	1000	9.000
		XS	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
		TOT.										84.200

Classificazione: Dispositivo di Protezione Individuale Categoria 3

Norme di riferimento: EN 420, EN 388, EN 374/1/2/3

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 1 di 6

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative alla fornitura mediante somministrazione periodica di Dispositivi di Protezione Individuale: guanti monouso da laboratorio, nelle tipologie indicate nell'allegata scheda A).

Le quantità complessive annuali presunte utili al fine della formulazione dell'offerta per singolo articolo sono quelle indicate nell'allegata SCHEDA A) che fa parte integrante del presente Capitolato.

Tali quantità sono indicative e non vincolanti, essendo il consumo non esattamente prevedibile dai Laboratori, in quanto subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore.

Le quantità, pertanto, potrebbero subire variazioni sia in positivo che in negativo rispetto a quelle indicate nella scheda prodotti, senza che per questo il Fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta.

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna a garantire la fornitura per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di affidamento.

ARPA, alla scadenza del contratto, potrà altresì richiedere al Fornitore di continuare a garantire la fornitura nelle more delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente.

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ARPA, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

ARPA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata ARPA da ogni responsabilità ed onere.

Art. 4 : Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato a:

- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPA.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 2 di 6

Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Art. 6 - Caratteristiche tecniche.

Tutti i prodotti offerti devono:

- a) essere conformi alle caratteristiche indicate alla SCHEDA A) che fa parte integrante del presente atto;
- b) essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio;
- c) rispondere ai requisiti di sicurezza previsti per la corrispondente classificazione, dichiarati in sede di offerta.

Art. 7 - Consegna.

Le consegne dei prodotti si intendono comprensive delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano". Le consegne dovranno essere effettuate a cura del Fornitore presso le seguenti sedi, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi:

ARPA Sezione Provinciale di Piacenza, via XXI Aprile, 48 Piacenza;

ARPA Sezione Provinciale di Reggio Emilia, via Amendola, 2 Reggio Emilia;

ARPA Sezione Provinciale di Parma, Viale Bottego, 9 Parma;

ARPA Sezione Provinciale di Modena, Via Fontanelli, 21 Modena;

ARPA Sezione Provinciale di Bologna, Via Triachini, 17 Bologna;

ARPA Sezione Provinciale di Ferrara, via Bologna, 534 Ferrara;

ARPA Sezione Provinciale di Rimini, Via Settembrini, 17/D Rimini;

ARPA Sezione Provinciale di Ravenna, Via Alberoni, 17 Ravenna.

Non saranno riconosciute spese di spedizione per ordini superiori al minimo d'ordine pari a 150,00 (centocinquanta) euro.

Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale di ARPA Emilia-Romagna; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore o dal corriere indicato dal Fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.

L'ordine dovrà essere evaso entro 15 (quindici) giorni consecutivi dalla data di invio.

La merce deve essere consegnata in base agli ordini inviati, anche via fax o posta elettronica, di volta in volta dalle Sezioni provinciali di cui sopra. Il Fornitore si impegna a dare riscontro a ciascun ordine ricevuto, mediante specifica conferma d'ordine.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 3 di 6

Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

Art. 8 - Valutazione dei prodotti a fornitura in corso.

All'atto della consegna la merce dovrà essere accompagnata da una distinta con l'esatta indicazione della quantità del tipo di prodotto e del riferimento agli estremi dell'ordine. Di norma al ricevimento verrà effettuato un controllo amministrativo tra i numeri dei colli dichiarati e le tipologie di prodotto, confrontando il Documento Di Trasporto con i colli consegnati. L'effettiva verifica sulla qualità, scadenza e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato verrà effettuato dal personale incaricato del Laboratorio al momento dell'effettivo utilizzo.

L'accettazione di tutti i prodotti avverrà ad insindacabile giudizio del Responsabile di Laboratorio che si riserva l'accertamento sui requisiti qualitativi, pattuiti nel contratto, effettuando eventuali controlli tramite personale specializzato.

I prodotti che non risultassero conformi a quanto previsto nel contratto, saranno rifiutati da ARPA e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 15 giorni senza alcun aggravio di spesa.

La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore, nel termine fissato dall'Amministrazione, sarà considerata quale "mancata consegna" e l'ARPA avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dall'articolo "*Penali*".

La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

Art. 9 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Art. 10 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 11. Fatturazione e pagamenti.

Le fatture dovranno essere emesse, in duplice copia, a cura del Fornitore, per ogni ordine di consegna e dovranno:

- riportare il numero d'ordine
- riportare il CIG

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 4 di 6

- essere intestate e recapitate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370,
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio **dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.**
- riportare in allegato i dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati a 30 gg. d.f. nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 231/2002.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 12 - Penali

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui all'articolo 7, ARPA potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo presunto complessivo della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che la richiesta e/o l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, ARPA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 13 - Brevetti e royalties

Il Fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei servizi previsti nel contratto, mantenendo indenne ARPA da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 14 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che ARPA potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA;

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 5 di 6

- **in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;**
- negli altri casi di cui agli articoli "Subappalto" e "Divieto di cessione di contratto".

Con la risoluzione del contratto sorge per l'ARPA il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 15 - Recesso

ARPA ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ARPA.

In caso di recesso da parte di ARPA, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 16 - Cessione di contratto e di credito

E' vietato all'Impresa aggiudicataria cedere in tutto o in parte la fornitura oggetto del contratto. Si applica per la cessione dei crediti l'art. 117 del d. lgs. 163/2006.

Art. 17 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 **e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.**

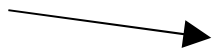
Art. 18 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di ARPA, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Art. 19 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'ARPA sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

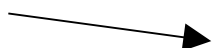
Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 6 di 6



Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Condizioni generali di contratto

Gli articoli 1 Oggetto della fornitura, 2 Termini di esecuzione, 3 Condizioni generali di fornitura, 4 Obbligazioni specifiche del Fornitore, 6 Caratteristiche tecniche, 7 Consegna, 8 Valutazione dei prodotti a fornitura in corso, 9 Prezzi, art. 10 obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, 11 Fatturazione e pagamenti, 12 Penali, 13 Brevetti e royalties, 14 Risoluzione del contratto, 15 Recesso, 16 Cessione di contratto e di credito, 17 Subappalto, 18 Spese ed oneri contrattuali, 19 Foro competente, delle presenti Condizioni di fornitura si intendono specificatamente approvati ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.



Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Ai fornitori invitati

Prot. PGDG/2011/

Bologna,

OGGETTO: RdO n. 30990 - CIG

Ad integrazione della RdO n. 30990 si precisano le seguenti condizioni particolari di fornitura richieste da Arpa Emilia Romagna.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'affidamento è la fornitura mediante somministrazione periodica di Dispositivi di Protezione Individuale: guanti monouso da laboratorio, nelle tipologie indicate nell'allegata scheda A) per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di affidamento.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato pari ad Euro 25.000,00 (IVA esclusa).

L'elenco dei prodotti oggetto di gara è contenuto nel file Excel allegato, il quale descrive le quantità e le specifiche tecniche di ciascun articolo.

Modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Capitolato d'oneri allegato alla presente, da controfirmare con firma digitale da parte dell'offerente per accettazione.

L'offerta non può essere parziale a pena di nullità.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

2. MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA

L'offerta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico di CONSIP dovrà essere formulata immettendo a sistema il valore in € nei campi specifici.

L'offerta dovrà altresì essere corredata da:

- il Capitolato d'oneri con la scheda A) allegati alla presente, da controfirmare con firma digitale da parte dell'offerente per accettazione (allegato B);
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, redatta secondo lo schema allegato sub C), attestante l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore;
- integrazione alle clausole contrattuali, da compilare e controfirmare con firma digitale da parte dell'offerente per accettazione.

3. AGGIUDICAZIONE E STIPULA

La scelta della migliore offerta sarà effettuata, secondo il **criterio del prezzo più basso per l'importo complessivo della fornitura**.

Arpa si riserva di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato.

Qualora l'offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, Arpa si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

L'Agenzia procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata produzione della documentazione soprarichiesta ovvero la ditta non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, questa Amministrazione procederà alla revoca della aggiudicazione della presente RDO. Questa Amministrazione si riserva la facoltà di proseguire con l'aggiudicazione e successiva verifica di abilitazione dei prodotti nei confronti del fornitore risultato secondo classificato nella originaria graduatoria.

4. NORMA FINALE

Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione ME Fornitori di Consip.

5. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per eventuali chiarimenti di carattere amministrativo il nostro riferimento è Carla Trippa tel. 051/6223878 fax 051/541026 e-mail ctrippa@arpa.emr.it, e per chiarimenti di carattere tecnico il nostro riferimento è Dott.ssa Lisa Gentili tel. 051/6223845 fax 051/6223888 e-mail lgentili@arpa.emr.it

La Responsabile Area Acquisizione beni e servizi

(Dr.ssa Elena Bortolotti)

Documenti allegati:

All. A Scheda presentazione prezzi unitari

All. B Capitolato d'oneri

All. C Schema dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

All. D Integrazione clausole contrattuali

N. Proposta: PDTD-2011-355 del 25/05/2011

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica Indizione della procedura per l'acquisizione in economia di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) – guanti monouso per l'attività svolta dalla rete Laboratoristica di Arpa - per la durata di tre anni, mediante acquisto sul mercato elettronico di Consip s.p.a. Importo presunto Euro 25.000,00 (IVA esclusa) - Oneri per la sicurezza: € 0,00

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 26/05/2011

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico